



Struttura di formazione decentrata della Corte di Cassazione

Corso di formazione per i tirocinanti presso la Corte di cassazione e la Procura generale

Biblioteca della Procura Generale – Roma, piazza Adriana 2

Incontro di studio:

La diffamazione nella giurisprudenza penale e civile della Corte di cassazione

Il risarcimento del danno da diffamazione nella giurisprudenza civile di legittimità

dott. Franco De Stefano
Consigliere della Corte Suprema di Cassazione

SOMMARIO

Azione inibitoria

Diffamazione – azione inibitoria – non necessità di passaggio in giudicato di sentenza che accerta la responsabilità del diffamante

Cancellazione di espressioni offensive in atti del processo civile

Condanna alla pubblicazione

Diffamazione – pubblicazione – mero onere di procedervi in capo al danneggiato in caso di inadempimento del condannato

Disciplinare (magistrati)

Diffamazione – in incertam personam – irrilevanza disciplinare

Critiche al dirigente dell'Ufficio giudiziario – irrilevanza disciplinare - condizioni

Necessaria la percezione dell'offensività - diffamazione da parte di magistrato – irrilevanza anche ai fini dell'art. 3bis d.lgs. 109/06

Diffamazione – a mezzo messaggi su sito ANM – rilevanza disciplinare

Esimenti: diritto di cronaca e di critica

Diffamazione a mezzo stampa – diritto di cronaca o di critica – verità della domanda – riferimento al momento della divulgazione

Danno da diffamazione a mezzo stampa – diritto di cronaca – pertinenza e sufficienza

Diffamazione – diritto di critica politica – vincolo di obiettività - esclusione

Diffamazione a mezzo stampa – diritto di critica – opera letteraria

Diffamazione a mezzo stampa – diritto di cronaca – notizia dell'avvio di un'inchiesta giudiziaria su associazione di consumatori

Diffamazione a mezzo stampa – cronaca giudiziaria – accertamento della verità delle dichiarazioni di un "pentito" di mafia – necessità - esclusione

Diffamazione a mezzo stampa – diritto di cronaca – verità della notizia

Diffamazione a mezzo stampa – diritto di critica – apprezzamento del giudice del merito

Diffamazione a mezzo stampa – diritto di cronaca - continenza

Diffamazione a mezzo stampa – continenza - diritto di cronaca giudiziaria

Esimenti: diritto di critica e comunicazioni anonime

Diffamazione a mezzo lettera anonima – diritto di cronaca – obbligo di verifica dei fatti

Diffamazione a mezzo scritto anonimo – diritto di cronaca – esigenza della prova della verità reale o putativa

Diffamazione a mezzo stampa – diritto di cronaca e di critica - pertinenza

Diffamazione a mezzo stampa – diritto di cronaca – verità putativa

Esimenti: diritto di critica storica

Diffamazione a mezzo stampa – critica storica

Esimenti: diritto di denuncia e di esposto - limiti

Diffamazione – esposto ad autorità amministrativa – irrilevanza sprezza espressioni

Diffamazione – in esposto a Consiglio dell'Ordine – esclusione - condizioni

Danni da querela calunniosa – azione civile dopo l'assoluzione da diffamazione

Diffamazione – di un magistrato del P.M. – scriminante esercizio diritto

Esimenti: non la provocazione ex art. 599 cp

Danni da diffamazione – provocazione ex art. 599 cp - irrilevanza

Esimenti: diritto di satira

Diffamazione a mezzo stampa – diritto di satira

Esimente ex art. 598 cp

Diffamazione a mezzo stampa – esimente art. 598 c.p.

Diffamazione – esimente ex art. 598 cp – applicabilità - condizioni

Esimente della libertà di insegnamento (art. 33 Cost.)

Diffamazione a mezzo stampa – testo scolastico con giudizi negativi su Regione

Fattispecie

Diffamazione a mezzo stampa – mediante articolo – necessaria valutazione complessiva

Diffamazione a mezzo stampa – titolo di articolo – rilevanza - condizioni

Diffamazione a mezzo stampa - per operato di televisione di Stato che manda in onda servizio "riparatorio"

Divulgazione di dati bancari: non integrato trattamento illecito di dati personali

Diffamazione da divulgazione di segreto bancario (e insinuazione di provenienza illecita dei fondi investiti): non integra trattamento di dati sensibili la divulgazione, nel corso di un alterco tra due persone (fisiche), dell'entità del patrimonio di una di loro.

Espressioni di gratuito dileggio integrano la lesione della reputazione.

Diffamazione a mezzo stampa – prefazione ad altra opera – autonoma rilevanza

Diffamazione a mezzo stampa – prefazione – autonoma rilevanza

Danni da diffamazione – necessario riferimento alla reputazione dei consociati

Diffamazione a mezzo stampa – espressioni popolari di carattere scatologico

Diffamazione a mezzo stampa – identificabilità anche indiretta dell'offeso

Diffamazione a mezzo stampa – individuabilità dell'offeso

Diffamazione a mezzo stampa – valenza diffamatoria del solo titolo - condizioni

Diffamazione – a mezzo intervista – ripubblicazione – responsabilità - condizioni

Diffamazione – a mezzo intervista – fini meramente provocatori - irrilevanza

Immunità per cariche elettive

Diffamazione – di magistrato da parte di parlamentare europeo – sospensione del giudizio - condizioni

Diffamazione a mezzo stampa – da parte di parlamentare – insindacabilità ex art. 68 Cost.

Diffamazione a mezzo stampa – immunità dei membri del Consiglio d’Europa
Diffamazione – da parte di parlamentare – invocabilità dell’art. 68 Cost. – da parte dell’editore - esclusione
Diffamazione – da parte di Parlamentare – obbligo del giudice di sollevare conflitto di attribuzioni - presupposti
Diffamazione a mezzo stampa – sentenza Corte EDU – effetti equiparati al giudicato

Impugnazioni

Qualificazione dell’azione – principio dell’apparenza - impugnazione

Prescrizione

Decorrenza del termine prescrizione in caso di decreto di archiviazione
Diffamazione a mezzo corrispondenza epistolare – decorrenza del termine prescrizione – dalla conoscenza dell’illecito da parte del danneggiato

Prova del danno

Danno da diffamazione a mezzo stampa – prova – notorio e presunzioni
Mai in re ipsa
Danno da diffamazione a mezzo stampa – in re ipsa - esclusione
Danno da diffamazione a mezzo stampa – non patrimoniale – valutazione equitativa – censurabilità in Cassazione – limiti
Diffamazione a mezzo stampa – valutazione del danno – criteri equitativi
Diffamazione a mezzo stampa – liquidazione del danno – danno “in re ipsa” - esclusione
Diffamazione a mezzo stampa – danno risarcibile – serietà del pregiudizio e gravità della lesione
Diffamazione a mezzo stampa – danno – rettifica - irrilevanza
Diffamazione a mezzo stampa – provvisoria in sede penale – imputazione al risarcimento in sede civile

Pubblicazione per via telematica

Diffamazione a mezzo stampa – telematica – sequestrabilità - esclusione
Divulgazione dati personali a mezzo sito Internet accessibile al pubblico

Rapporti con il processo penale e altre ipotesi di sospensione

Condizioni di rilevanza del giudicato penale di assoluzione

Sospensione in caso di coinvolgimento di parlamentare – riassunzione – termine e decorrenza
Sospensione ex art. 295 cpc
Diffamazione – assoluzione in sede penale – incidenza sull’azione civile

Reato

Diffamazione a mezzo stampa – natura di reato proprio di quello p. e p. dall’art. 595 co. 3 cp - esclusione
Necessaria la percezione da parte di terzi

Responsabilità del direttore

Diffamazione a mezzo stampa – articolo a firma di parlamentare europeo – responsabilità di direttore ed editore – esclusione – condizioni e limiti
Diffamazione a mezzo stampa – responsabilità del direttore

Rettifica

Violazione dell’obbligo di rettifica – domanda diversa da quella risarcitoria da diffamazione
Diffamazione a mezzo stampa – danno – rettifica - irrilevanza

Sanzione ex art. 12 legge 47/48

Sanzione pecuniaria ex art. 12 L. 47/48 – irrogabilità al direttore

Scindibilità delle domande

ADDENDA

Esimenti in generale

diffamazione da informativa di P.G. non accurata
diffamazione da denuncia o querela infondate

Prescrizione

riduzione dei termini della prescrizione del reato - irrilevanza ai fini civilistici

Ricostruzione dei fatti

Normale incensurabilità in Cassazione

Azione inibitoria

Diffamazione – azione inibitoria – non necessità di passaggio in giudicato di sentenza che accerta la responsabilità del diffamante

Sez. 3 - , Ordinanza n. 25420 del 26/10/2017

Presidente: SPIRITO ANGELO. Est./Rel.: ENZO VINCENTI. P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.)

In tema di diffamazione, l'azione inibitoria non presuppone il passaggio in giudicato della sentenza che abbia accertato la responsabilità civile del diffamante, in quanto, operando in funzione preventiva, è volta ad evitare che, attraverso successive edizioni dell'opera letteraria diffamatoria, si determini un'ulteriore lesione del diritto all'onore ed alla reputazione.

In tema di responsabilità civile per diffamazione, è necessario e sufficiente che ricorra il cd. dolo generico, anche nelle forme del dolo eventuale, cioè la consapevolezza di offendere l'onore e la reputazione altrui, la quale si può desumere dalla intrinseca consistenza diffamatoria delle espressioni usate.

Massime precedenti Conformi: N. 26964 del 2007

Cancellazione di espressioni offensive in atti del processo civile

Cancellazione espressioni offensive ex art. 89 cpc

Cass. ord. 06/03/2018, n. 5171

La competenza sulla domanda risarcitoria è normalmente del giudice del processo in cui sono formulate le espressioni¹.

Condanna alla pubblicazione

Diffamazione – pubblicazione – mero onere di procedervi in capo al danneggiato in caso di inadempimento del condannato

Sez. 3, Sentenza n. 2087 del 05/02/2015

Presidente: Segreto A. Est./Rel.: Rubino L. P.M. Servello G. (Conf.)

In tema di diffamazione a mezzo stampa, in caso di mancata ottemperanza da parte del danneggiante all'ordine del giudice di pubblicare la sentenza di condanna su uno o più giornali, il danneggiato ha la facoltà, e non l'obbligo, di provvedere autonomamente a tale pubblicazione a sua cura e spese. Il mancato esercizio di tale facoltà non integra violazione del dovere di attivarsi secondo correttezza al fine di evitare il danno, previsto dall'art. 1227, secondo comma, cod. civ., in quanto tale comportamento corrisponde ad un apprezzabile sacrificio che va oltre i limiti della ordinaria diligenza, onde il diritto del danneggiato al risarcimento del danno derivante dalla mancata pubblicazione non può essere ridotto od escluso per non aver provveduto autonomamente a richiedere la pubblicazione.

Disciplinare (magistrati)

¹ Competente ad accertare e liquidare il danno derivante dall'uso di espressioni offensive contenute negli atti del processo, ai sensi dell'art. 89 cod. proc. civ., è sì di norma lo stesso giudice dinanzi al quale si svolge il giudizio nel quale sono state usate le suddette espressioni; ma ... a tale competenza è necessario derogare quando il giudice non possa, o non possa più, provvedere con sentenza sulla domanda di risarcimento, come per l'appunto è avvenuto nel caso di specie nel quale l'avvocato leso, davanti al Tribunale di Roma, nel c.d. giudizio presupposto, ha insistito sulla domanda di cancellazione, ma non ha chiesto il risarcimento del danno e la domanda risarcitoria è stata successivamente avanzata nei confronti (non della parte ma) del difensore di quest'ultima.

Poiché la responsabilità processuale ha natura analoga a quella aquiliana, e, quindi, l'antigiuridicità dei comportamenti non si esaurisce nell'ambito del processo - l'esperibilità dell'azione di danni per responsabilità processuale all'interno dello stesso processo rappresenta una facoltà per il danneggiato, prevista e nel contempo imposta esclusivamente quando la tutela del danneggiato sia possibile nel medesimo processo. Ne consegue che, ogni qualvolta non ricorra detto presupposto (ad es. perchè, si ribadisce, la domanda risarcitoria è stata avanzata non nei confronti della parte, ma nei confronti del difensore), detta azione è esperibile davanti al giudice competente secondo le norme ordinarie.

Diffamazione – in incertam personam – irrilevanza disciplinare

Sez. U - , Sentenza n. 6965 del 17/03/2017

Presidente: RORDORF RENATO. Est./Rel.: STEFANO PETITTI. P.M. FUZIO RICCARDO. (Conf.)

In tema di responsabilità disciplinare del magistrato, le espressioni sconvenienti rivolte “in incertam personam”, in occasione di un intervento ad un forum di discussione su un blog internet, non integrano l’illecito di cui all’art. 4, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 109 del 2006, il quale postula che la condotta disciplinarmente rilevante costituisca reato, attesa la impossibilità di ricondurre tali espressioni al reato di diffamazione in ragione dell’inesistenza di un destinatario identificato o identificabile.

Critiche al dirigente dell’Ufficio giudiziario – irrilevanza disciplinare - condizioni

Sez. U - , Sentenza n. 24969 del 23/10/2017

Presidente: RORDORF RENATO. Est./Rel.: FRANCO DE STEFANO. P.M. MATERA MARCELLO. (Diff.)

Il comportamento del magistrato del P.M. che, nel corso di una conversazione privata e confidenziale con un solo altro interlocutore, abbia usato espressioni di non condivisione di una disposizione organizzativa del procuratore capo e, più in generale, di prassi ritenute proprie anche degli uffici superiori, non integra gli estremi della grave scorrettezza, ex art. 2, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 109 del 2006, se ed in quanto la critica si sia manifestata con toni oggettivamente non offensivi, né derisori, rientrando essa nella libertà di manifestazione del pensiero costituzionalmente garantita anche al magistrato, sia pure temperata in relazione agli specifici doveri incombenti sullo stesso. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto continente la critica espressa da un sostituto procuratore, il quale nel corso di una conversazione telefonica con un giornalista intercettata per la captazione dell’utenza di quest’ultimo nell’ambito di un procedimento penale, con riguardo a un provvedimento organizzativo - peraltro ritenuto non vincolante dalla sentenza disciplinare - emanato dal procuratore capo, aveva affermato che esso era la riprova di una prassi, da parte del medesimo procuratore e del P.G., di provvedimenti inutili o superflui adottati al solo fine di assicurare un ossequio formale alle incombenze istituzionali).

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6965 del 2017

Necessaria la percezione dell’offensività - diffamazione da parte di magistrato - irrilevanza anche ai fini dell’art. 3bis d.lgs. 109/06

Sez. U - , Sentenza n. 18987 del 31/07/2017

Presidente: RORDORF RENATO. Est./Rel.: STEFANO PETITTI. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)

In materia di procedimento disciplinare a carico degli appartenenti all’ordine giudiziario, ai fini dell’applicazione dell’esimente della scarsa rilevanza del fatto - ex art. 3-bis del d.lgs. n. 109 del 2006 - all’illecito disciplinare costituente reato, previsto dall’art. 4, comma 1, lett. d), del medesimo d.lgs., non assume alcun rilievo, quale elemento sintomatico, la mancata percezione dell’offesa da parte della vittima del reato, posto che il bene giuridico protetto attraverso la previsione di detto illecito è costituito dall’immagine del magistrato. (Così statuendo, la S.C. ha annullato, con rinvio, una sentenza di proscioglimento, pronunciata sul rilievo che la persona offesa dal reato di diffamazione – ipotizzato a carico del magistrato incolpato – non avesse percepito come offensive le frasi rivolte al proprio indirizzo, essendo stato, così, disatteso anche il principio secondo cui, ai fini della sussistenza del reato “de quo”, ciò che rileva è l’uso di parole socialmente interpretabili come offensive).

Diffamazione – a mezzo messaggi su sito ANM – rilevanza disciplinare

Sez. U, Sentenza n. 10796 del 26/05/2015

Presidente: Roselli F. Est./Rel.: Bernabai R. P.M. Apice U. (Conf.)

L'offesa recata dal magistrato all'onore e al decoro altrui ha rilevanza disciplinare perché idonea ad incidere sulla credibilità e sull'immagine dell'autore, anche qualora la diffamazione non sia penalmente perseguibile per il difetto della querela o per l'esimente della provocazione, dovendosi esigere da un rappresentante dell'ordine giudiziario un livello di correttezza più alto rispetto al comune cittadino. La condotta ha rilevanza disciplinare anche se posta in essere tramite messaggi telematici nel dominio informatico dell'Associazione nazionale magistrati, in quanto l'offesa è destinata ad essere percepita da una pluralità indefinita di utenti della rete.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20935 del 2011

Esimenti: diritto di cronaca e di critica

Diffamazione a mezzo stampa – diritto di cronaca o di critica – verità della domanda – riferimento al momento della divulgazione

Sez. 3 - , Ordinanza n. 12013 del 16/05/2017

Presidente: DI AMATO SERGIO. Est./Rel.: FRANCESCO MARIA CIRILLO. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)

In tema di diffamazione a mezzo stampa, al fine di attribuire efficacia esimente all'esercizio del diritto di cronaca e di critica, la verità della notizia e la fondatezza dell'opinione vanno valutate con riferimento al momento in cui sono state divulgate, non potendo assumere alcun rilievo gli eventi successivi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso il carattere diffamatorio di un volantino fatto affiggere nel territorio di un comune da parte del sindaco, nel quale si invitava un'associazione a "vergognarsi" per il fatto di avere proposto al TAR una serie di ricorsi infondati, sul rilievo che, al momento dell'affissione, vi era stato il rigetto della richiesta di sospensiva in relazione ai predetti ricorsi, a nulla rilevando che gli stessi erano stati successivamente accolti).

Danno da diffamazione a mezzo stampa – diritto di cronaca – pertinenza e sufficienza

Sez. 3 - , Ordinanza n. 10925 del 05/05/2017 (Rv. 644016 - 01)

Presidente: DI AMATO SERGIO. Est./Rel.: SERGIO DI AMATO. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)

In tema di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo stampa, il limite della cd. pertinenza, richiesto ai fini dell'operatività della scriminante del diritto di cronaca, non risulta violato quando le persone coinvolte godano di una diffusa notorietà, sia pure limitata all'ambito locale, atteso che la scriminante non impone che si tratti di persone pubbliche in chiave necessariamente nazionale, mentre la congiunta rilevanza, almeno astrattamente, penale dell'episodio conferisce allo stesso un interesse pubblico oggettivamente apprezzabile, che giustifica la proiezione non solo locale della notizia. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto pertinente la pubblicazione, in cronaca nazionale e locale, di dati personali ed immagini di una persona vittima di una violenta aggressione fisica, attuata con un coltello, cui era sottesa una relazione extraconiugale che vedeva coinvolti due imprenditori, entrambi noti a livello locale, nell'ambito di una cittadina di provincia).

Massime precedenti Vedi: N. 14822 del 2012, N. 15443 del 2013

Diffamazione – diritto di critica politica – vincolo di obiettività - esclusione

Sez. 3 - , Sentenza n. 5005 del 28/02/2017

Presidente: CHIARINI MARIA MARGHERITA. Est./Rel.: LINA RUBINO. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)

In materia di diffamazione a mezzo stampa, costituisce esercizio del diritto di critica politica l'esposizione di fatti in parte ormai storici e in parte già di pubblica diffusione e tali da essere di pubblico interesse per la loro idoneità ad incidere sulla reputazione di un soggetto avente ampie aspirazioni politiche, nonché di altri fatti la cui fonte di apprendimento, sebbene non svelata, sia comunque ricostruibile, laddove ciascuno di essi sia utilizzato non al limitato fine di offrirne una rassegna, bensì come elementi sulla base dei quali costruire una valutazione, tutta politica, di inadeguatezza del soggetto coinvolto ad assumere cariche pubbliche (nella specie, a candidarsi alla guida del governo di un Paese), non essendo, peraltro, la critica politica soggetta ad alcun vincolo di obiettività.

Massime precedenti Vedi: N. 4325 del 2010, N. 841 del 2015

Diffamazione a mezzo stampa – diritto di critica – opera letteraria

Sez. 1 - , Sentenza n. 22042 del 31/10/2016

Presidente: RAGONESI VITTORIO. Est./Rel.: ANTONIO PIETRO LAMORGESE. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)

L'estrinsecazione del pensiero che si realizza attraverso un'opera artistica o letteraria è diversa rispetto a quella che si compie tramite l'attività giornalistica: mentre quest'ultima, che trova il proprio fondamento nell'art. 21 Cost., svolge la funzione di offrire informazioni o notizie su fatti e vicende, anche se con l'aggiunta di valutazioni soggettive, l'opera letteraria, tutelata dagli artt. 9 e 33 Cost., si connota, invece, per l'affermazione di ideali e valori che l'autore intende trasmettere mediante un'attività di trasfigurazione creativa della realtà, pur quando faccia riferimento a vicende realmente accadute. Ne consegue che, a differenza dell'opera letteraria (la quale, non assume carattere diffamatorio per il solo fatto di essere inveritiera, perché compito dell'arte non è quello di descrivere la realtà nel suo obiettivo e concreto verificarsi), l'attività giornalistica, quale manifestazione del diritto di critica, pur esprimendosi in un giudizio o, più genericamente, in un'opinione - che, come tale, non può che essere fondata su un'interpretazione dei fatti e, quindi, non può che essere soggettiva - è condizionata, quanto alla legittimità del suo esercizio, dal limite della continenza, sia sotto l'aspetto della correttezza formale dell'esposizione, sia sotto quello sostanziale della non eccedenza dei limiti di quanto strettamente necessario per il pubblico interesse; e presuppone, quindi, da un lato, che il fatto o comportamento oggetto della critica corrisponda a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze oggettive, e, dall'altro, che la narrazione, pur potendosi manifestare con l'uso di un linguaggio colorito o pungente, non trascenda mai in affermazioni ingiuriose e denigratorie o in attacchi puramente offensivi della persona presa di mira. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza con la quale il giudice di merito, avendo qualificato come artistica o letteraria un'opera che, per il suo contenuto sostanzialmente informativo, era, invece, assimilabile a quelle di tipo giornalistico, non ha svolto una puntuale verifica in ordine alla verità, sia pure putativa, dei fatti narrati, ed alla loro rappresentazione in forma civile).

Massime precedenti Vedi: N. 1434 del 2015, N. 7798 del 2010

Diffamazione a mezzo stampa – diritto di cronaca – notizia dell'avvio di un'inchiesta giudiziaria su associazione di consumatori

Sez. 3 - , Sentenza n. 20616 del 13/10/2016

Presidente: SALMÈ GIUSEPPE. Est./Rel.: GIACOMO TRAVAGLINO. P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.)

In tema di tutela del diritto di cronaca, la pubblicazione di un articolo di stampa che - in un ampio contesto narrativo, dal tono elogiativo, sulla nascita, espansione e funzioni svolte dalle associazioni a tutela dei consumatori - riferisca anche la notizia dell'apertura di una inchiesta giudiziaria sul conto di una di esse, non integra una lesione della reputazione della associazione, quando dalle espressioni verbali utilizzate possa escludersi la responsabilità per i fatti contestati, né siano

adoperate espressioni sapientemente allusive o accorte omissioni o sottintesi, che inducano il lettore a orientarsi verso la colpevolezza della indagata.

Diffamazione a mezzo stampa – cronaca giudiziaria – accertamento della verità delle dichiarazioni di un “pentito” di mafia – necessità - esclusione

Sez. 3, Sentenza n. 17234 del 27/08/2015

Presidente: Chiarini MM. Est./Rel.: Lanzillo R. P.M. Velardi M. (Conf.)

In tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo stampa, quando la notizia abbia ad oggetto una dichiarazione resa in sede giudiziaria da un “pentito”, poiché le indagini sull’attendibilità del dichiarante e sulla veridicità di quanto dallo stesso dichiarato sono rimesse alla competenza esclusiva dell’autorità giudiziaria, ai fini del legittimo esercizio del diritto di cronaca, sotto il profilo della verità del fatto riferito, il giornalista deve soltanto accertare che la dichiarazione sia stata effettivamente resa ed in quale contesto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva escluso la responsabilità del giornalista per non aver verificato che la dichiarazione resa dal pentito, sul sostegno assicurato dalla mafia alla candidatura del ricorrente alle elezioni politiche dell’anno 1987, era positivamente smentita dalla circostanza che costui non si era candidato in quella consultazione elettorale).

Massime precedenti Vedi: N. 13346 del 2004, N. 5727 del 2009

Diffamazione a mezzo stampa – diritto di cronaca – verità della notizia

Sez. 3, Sentenza n. 17197 del 27/08/2015

Presidente: Salmè G. Est./Rel.: Barreca GL. P.M. Velardi M. (Conf.)

In tema di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo stampa, la verità dei fatti oggetto della notizia non è scalfita da inesattezze secondarie o marginali ove non alterino, nel contesto dell’articolo, la portata informativa dello stesso rispetto al soggetto al quale sono riferibili. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto inesattezza marginale, rispetto alla verità dei fatti narrati, concernenti la pendenza di un’indagine penale, quella relativa alla notizia della richiesta di rinvio a giudizio, sebbene tale iniziativa non fosse stata assunta anche nei confronti del ricorrente, poiché dal contesto dell’articolo era percepibile, da parte del lettore, che siffatta richiesta non era riferita a tutti gli indagati che comparivano nell’elenco ivi riportato, tanto più che, dallo stesso testo, emergeva che la posizione del ricorrente era “sicuramente diversa” da quella di altri indagati).

Massime precedenti Vedi: N. 20140 del 2005, N. 18264 del 2014

Diffamazione a mezzo stampa – diritto di critica – apprezzamento del giudice del merito

Sez. 3, Sentenza n. 80 del 10/01/2012

Presidente: Petti GB. Est./Rel.: Lanzillo R. P.M. Russo LA. (Conf.)

In tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa, la valutazione del contenuto degli scritti e delle circostanze oggetto di provvedimenti giudiziari anche non costituenti cosa giudicata, l’apprezzamento in concreto delle espressioni usate come lesive dell’altrui reputazione, l’esclusione della esimente dell’esercizio del diritto di cronaca e di critica costituiscono oggetto di accertamenti in fatto, riservati al giudice di merito ed insindacabili in sede di legittimità se sorretti da argomentata motivazione.

Massime precedenti Conformi: N. 20138 del 2005

Diffamazione a mezzo stampa – diritto di cronaca - continenza

Sez. 3, Sentenza n. 20608 del 07/10/2011

Presidente: Amatucci A. Est./Rel.: Carleo G. P.M. Velardi M. (Conf.)

In tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa, il diritto di cronaca soggiace al limite della continenza, che comporta moderazione, misura, proporzione nelle modalità espressive, le quali non devono trascendere in attacchi personali diretti a colpire l’altrui

dignità morale e professionale, con riferimento non solo al contenuto dell'articolo, ma all'intero contesto espressivo in cui l'articolo è inserito, compresi titoli, sottotitoli, presentazione grafica, fotografie, trattandosi di elementi tutti che rendono esplicito, nell'immediatezza della rappresentazione e della percezione visiva, il significato di un articolo, e quindi idonei, di per sé, a fuorviare e suggestionare i lettori più frettolosi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva escluso il requisito della continenza per il tono sprezzantemente sdegnato e scandalizzato del sottotitolo, da leggere necessariamente come collegato con il titolo, nonché per l'uso insinuante delle parole, che mirava ad attirare negativamente l'attenzione dei lettori e ad accreditare come verità accertata i documenti e le circostanze oggetto di notizia, malgrado la veridicità ed attendibilità degli stessi fossero ancora da accertare).

Massime precedenti Vedi: N. 17172 del 2007, N. 25 del 2009

Diffamazione a mezzo stampa – continenza - diritto di cronaca giudiziaria

Sez. 3, Sentenza n. 25739 del 05/12/2014 (Rv. 633641 - 01)

Presidente: Berruti GM. Est./Rel.: Stalla GM. P.M. Corasaniti G. (Conf.)

In tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo stampa, il diritto di cronaca soggiace al limite della continenza, che comporta moderazione, misura, proporzione nelle modalità espressive, le quali non devono trascendere in attacchi personali diretti a colpire l'altrui dignità morale e professionale, con riferimento non solo al contenuto dell'articolo, ma all'intero contesto espressivo in cui l'articolo è inserito, compresi titoli, sottotitoli, presentazione grafica, fotografie, trattandosi di elementi tutti che rendono esplicito, nell'immediatezza della rappresentazione e della percezione visiva, il significato di un articolo, e quindi idonei, di per sé, a fuorviare e suggestionare i lettori più frettolosi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto insussistente il requisito della continenza per le eccedenti modalità di presentazione di contesto della notizia, mirata - anche nella combinazione di titoli e sottotitoli - a convogliare sul lettore l'immagine disonorevole di un P.M. inadeguato a svolgere le indagini e dominato da moventi ideologici e da interessi personali e professionali surrettiziamente perseguiti in danno degli indagati).

Massime precedenti Conformi: N. 20608 del 2011

Massime precedenti Vedi: N. 14822 del 2012

Esimenti: diritto di critica e comunicazioni anonime

Diffamazione a mezzo lettera anonima – diritto di cronaca – obbligo di verifica dei fatti

Sez. 3, Sentenza n. 12056 del 29/05/2014

Presidente: Amatucci A. Est./Rel.: Cirillo FM. P.M. Corasaniti G. (Parz. Diff.)

In tema di risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa, nel caso in cui l'articolo giornalistico riporti il contenuto di una denuncia anonima, offensiva dell'altrui reputazione, inviata al Procuratore della Repubblica, l'applicazione dell'esimente del diritto di cronaca, di cui all'art. 51 cod. pen., presuppone la prova, da parte dell'autore dell'articolo, della verità reale o putativa dei fatti riportati nello scritto stesso e non della mera verità dell'esistenza della fonte anonima. Ne deriva che, laddove siffatta prova non possa essere fornita, la menzionata esimente non è applicabile, senza che neppure rilevi il fatto che la concreta individuabilità dei soggetti diffamati sia derivata non dal contenuto della denuncia anonima, ma dalla diffusione di ulteriori atti conseguenti alla medesima.

Massime precedenti Vedi: N. 11004 del 2011, N. 23042 del 2013

Diffamazione a mezzo scritto anonimo – diritto di cronaca – esigenza della prova della verità reale o putativa

Sez. 3, Sentenza n. 11004 del 19/05/2011

Presidente: Trifone F. Est./Rel.: Spirito A. P.M. Ciccolo PPM. (Diff.)

In tema di risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa, nel caso in cui l'articolo giornalistico riporti il contenuto di uno scritto anonimo offensivo dell'altrui reputazione, l'applicazione dell'esimente del diritto di cronaca (art. 51 cod. pen.) presuppone la prova, da parte dell'autore dell'articolo, della verità reale o putativa dei fatti riportati nello scritto stesso (non della mera verità dell'esistenza della fonte anonima); con la conseguenza che, laddove siffatta prova non possa essere fornita, proprio in ragione del carattere anonimo dello scritto, la menzionata esimente non può essere applicata, anche per la carenza del requisito dell'interesse pubblico alla diffusione della notizia.

Diffamazione a mezzo stampa – diritto di cronaca e di critica - pertinenza

Sez. 3, Sentenza n. 15443 del 20/06/2013

Presidente: Berruti GM. Est./Rel.: Carleo G. P.M. Golia A. (Diff.)

In tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa, qualora la narrazione di determinati fatti sia esposta insieme alle opinioni dell'autore dello scritto, in modo da costituire nel contempo esercizio di critica, stabilire se lo scritto rispetti il requisito della continenza verbale è valutazione che non può essere condotta sulla base di criteri solo formali, richiedendosi, invece, un bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantita (art. 21 Cost.), bilanciamento ravvisabile nella pertinenza della critica all'interesse dell'opinione pubblica alla conoscenza non del fatto oggetto di critica, ma di quella interpretazione del fatto, che costituisce, assieme alla continenza, requisito per l'esimente dell'esercizio del diritto di critica. (Nella specie, la Corte ha cassato la sentenza impugnata, rilevando che il contenuto della lettera inviata da una ex dipendente di una società cooperativa, pubblicata su una testata giornalistica, ed il generale contesto di conflittualità sindacale in cui la missiva inviata si inseriva, offrivano indiscutibili profili di interesse pubblico all'informazione, tali da far prevalere il diritto di informare del giornalista sulla posizione soggettiva della cooperativa).

Massime precedenti Conformi: N. 25 del 2009

Massime precedenti Vedi: N. 4545 del 2012

Diffamazione a mezzo stampa – diritto di cronaca – verità putativa

Sez. 3, Sentenza n. 9458 del 18/04/2013

Presidente: Berruti GM. Est./Rel.: Amatucci A. P.M. Velardi M. (Conf.)

La responsabilità del giornalista per lesione dell'altrui onore o reputazione è esclusa dal legittimo esercizio del diritto di cronaca e tale esercizio è legittimo sia quando il giornalista riferisce fatti veri, sia quando riferisce fatti che apparivano veri al momento in cui furono riferiti (in virtù del principio della c.d. verità putativa). Ne consegue che al giornalista, convenuto nel giudizio di risarcimento del danno da diffamazione, per andare esente da responsabilità basta dimostrare non la verità storica dei fatti narrati, ma anche soltanto la loro verosimiglianza; fornita tale prova, è onere di chi afferma di essere stato diffamato dimostrare che la fonte da cui il giornalista ha tratto la notizia, al momento in cui questa venne diffusa, non poteva ritenersi attendibile.

Massime precedenti Conformi: N. 1205 del 2007, N. 2751 del 2007

Massime precedenti Vedi: N. 14822 del 2012 Rv. 623667 - 01

Esimenti: diritto di critica storica

Diffamazione a mezzo stampa – critica storica

Sez. 3, Sentenza n. 6784 del 07/04/2016

Presidente: Salmè G. Est./Rel.: De Stefano F. P.M. De Renzis L. (Conf.)

In materia di diffamazione a mezzo stampa, non può riconoscersi l'esimente del diritto di critica storica se la ricostruzione dei fatti, contrastante con quella ufficialmente riconosciuta, si fonda su

fonti anonime o non riscontrabili, ovvero su voci correnti. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto lesivo della reputazione di un partigiano, decorato con medaglia d'argento al valor militare e morto in uno scontro a fuoco con truppe naziste, la pubblicazione di uno scritto - fondato su fonti anonime o non verificabili - che attribuiva, invece, l'uccisione al "fuoco amico", ed interessato, di altro partigiano).
Massime precedenti Vedi: N. 150 del 1977

Esimenti: diritto di denuncia e di esposto - limiti

Diffamazione – esposto ad autorità amministrativa – irrilevanza asprezza espressioni

Sez. 3, Sentenza n. 6540 del 05/04/2016

Presidente: Salmè G. Est./Rel.: Barreca GL. P.M. De Renzis L. (Conf.)

La presentazione di un esposto con il quale si chieda l'intervento dell'Autorità amministrativa su un fatto del dipendente ritenuto contrario alla deontologia, anche se contenente espressioni aspre o polemiche, non configura il delitto di diffamazione perché nel bilanciamento tra due beni costituzionalmente protetti, quali il diritto di critica e quello della dignità personale, occorre dare la prevalenza alla libertà di parola, senza la quale la dialettica democratica non potrebbe realizzarsi.

Diffamazione – in esposto a Consiglio dell'Ordine – esclusione - condizioni

Sez. 3, Sentenza n. 20891 del 12/09/2013

Presidente: Berruti GM. Est./Rel.: Scrima A. P.M. Carestia A. (Conf.)

In tema di responsabilità per danni derivanti dalla lesione del diritto personale all'onore, nel caso in cui sia presentato un esposto da un avvocato contro un collega al Consiglio locale dell'Ordine forense, per escludere l'antigiuridicità del comportamento è necessario e sufficiente che le offese contenute negli scritti difensivi siano in rapporto di giuridica necessità o utilità con l'esercizio del diritto di presentare esposti (innanzi a detto Consiglio) da parte del soggetto che le ha scritte.

Massime precedenti Conformi: N. 20141 del 2005

Massime precedenti Vedi: N. 5462 del 1998, N. 20783 del 2004

Danni da querela calunniosa – azione civile dopo l'assoluzione da diffamazione

Sez. 3, Sentenza n. 20926 del 16/10/2015

Presidente: Salmè G. Est./Rel.: Vivaldi R. P.M. Finocchi Ghersi R. (Conf.)

Nel caso di sentenza assolutoria dal reato di diffamazione, qualora il giudice penale abbia omesso di pronunciarsi sulla richiesta di condanna del querelante alle spese ed al risarcimento del danno, gli imputati assolti possono agire in sede civile per ottenere il risarcimento del danno da querela calunniosa, non essendo maturata alcuna preclusione processuale, in quanto il giudicato penale ha riguardato soltanto la diffamazione e non già la calunnia.

Massime precedenti Vedi: N. 1748 del 2012

Diffamazione – di un magistrato del P.M. – scriminante esercizio diritto

Sez. 3, Sentenza n. 1939 del 03/02/2015

Presidente: Segreto A. Est./Rel.: Travaglino G. P.M. Basile T. (Diff.)

La critica rivolta ad un magistrato del P.M. (nella specie, durante un convegno) è scriminata se contenuta nei limiti del significato espansivo dei termini usati impropriamente come sinonimi di quelli giuridici e se, comunque, anziché contro la moralità individuale della persona o la dignità professionale del magistrato, sia diretta a censurare l'inopportunità di un suo atto, pur consentito dalla legge (nella specie, modalità di conduzione di un interrogatorio all'interno di una strategia investigativa).

Massime precedenti Vedi: N. 17180 del 2007

Esimenti: non la provocazione ex art. 599 cp

Danni da diffamazione – provocazione ex art. 599 cp - irrilevanza

Sez. 1, Sentenza n. 2197 del 04/02/2016

Presidente: Nappi A. Est./Rel.: Nappi A. P.M. Sorrentino F. (Conf.)

La provocazione di cui all'art. 599, comma 2, c.p., escludendo la punibilità del reato di diffamazione ma non anche la natura di illecito civile del fatto, né la conseguente obbligazione risarcitoria del danno subito dal soggetto leso, si configura non tanto come esimente ma quale scusante, idonea ad eliminare solo la rimproverabilità della condotta dell'autore del fatto in ragione delle motivazioni del suo agire, pur restando il fatto imputabile a titolo di dolo e, dunque, illecito.

Massime precedenti Vedi: N. 23366 del 2004

Esimenti: diritto di satira

Diffamazione a mezzo stampa – diritto di satira

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21235 del 17/09/2013

Presidente: Finocchiaro M. Est./Rel.: Giacalone G. P.M. Carestia A. (Conf.)

La satira costituisce una modalità corrosiva e spesso impietosa del diritto di critica, sicché, diversamente dalla cronaca, è sottratta all'obbligo di riferire fatti veri, in quanto esprime mediante il paradosso e la metafora surreale un giudizio ironico su di un fatto, pur soggetta al limite della continenza e della funzionalità delle espressioni o delle immagini rispetto allo scopo di denuncia sociale o politica perseguito. Conseguentemente, nella formulazione del giudizio critico, possono essere utilizzate espressioni di qualsiasi tipo, anche lesive della reputazione altrui, purché siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dall'opinione o comportamento preso di mira e non si risolvano in un'aggressione gratuita e distruttiva dell'onore e della reputazione del soggetto interessato, non potendo invece, essere riconosciuta la scriminante di cui all'art. 51 cod. pen. nei casi di attribuzione di condotte illecite o moralmente disonorevoli, di accostamenti volgari o ripugnanti, di deformazione dell'immagine in modo da suscitare disprezzo della persona e ludibrio della sua immagine pubblica. (Nel caso di specie, si sono ritenuti travalicati i limiti del diritto di satira, essendosi indicato un soggetto come imputato per aver ricevuto indebitamente denaro o altre utilità da smaltimento di rifiuti tossici, mentre costui - sebbene effettivamente coinvolto in un procedimento penale, a carico di altri - non aveva mai assunto tale qualità).

Massime precedenti Conformi: N. 28411 del 2008

Esimente ex art. 598 cp

Diffamazione a mezzo stampa – esimente art. 598 c.p.

Sez. 3, Sentenza n. 20593 del 22/11/2012

Presidente: Finocchiaro M. Est./Rel.: Lanzillo R. P.M. Golia A. (Conf.)

In tema di diffamazione, la competenza a decidere sulla richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale per le offese contenute in scritti o discorsi dinanzi alla autorità giudiziaria, scriminabili ai sensi dell'art. 598 cod. pen., spetta solo al giudice della causa nell'ambito della quale furono pronunciate le frasi offensive, il quale è l'unico idoneo a valutare, a conclusione del giudizio, se la giustificazione di quelle offese debba escludere anche la risarcibilità del danno non patrimoniale eventualmente patito da colui cui furono rivolte, rimanendo conseguentemente improponibile la domanda risarcitoria formulata davanti a diverso giudice.

Massime precedenti Vedi: N. 18207 del 2007, N. 27001 del 2011

Diffamazione – esimente ex art. 598 cp – applicabilità - condizioni

Sez. 3, Sentenza n. 7119 del 09/04/2015

Presidente: Spirito A. Est./Rel.: Cirillo FM. P.M. Finocchi Ghersi R. (Conf.)

Le offese eventualmente contenute negli scritti difensivi presentati dalla parte civile costituita in un processo penale non sono punibili, anche se l'imputato sia stato assolto, in forza dell'esimente di cui all'art. 598 cod. pen., purché riguardino l'oggetto della causa, dovendosi escludere, in tal caso, che sia configurabile un abuso del diritto. (In applicazione del principio esposto, la S.C. ha confermato la sentenza di merito di rigetto della domanda risarcitoria, proposta da un imputato, poi assolto, per il riferimento, contenuto nell'atto di costituzione di parte civile, ai reati contestati).
Massime precedenti Conformi: N. 18207 del 2007

Esimente della libertà di insegnamento (art. 33 Cost.)

Diffamazione a mezzo stampa – testo scolastico con giudizi negativi su Regione

NON MASSIMATA: Sez. 3, Sentenza n. 6785 del 07/04/2016

Presidente: Salmè G. Est./Rel.: De Stefano F. P.M. De Renzis L.

Corrisponde al legittimo esercizio del diritto di libertà di insegnamento, garantito dall'art. 33 della Costituzione, l'impiego, in un libro di testo destinato a studenti di scuola media inferiore e quindi ad essere adottato da un docente e studiato sotto la sua direzione, di espressioni e di giudizi generali nel loro complesso perentoriamente negativi sulle condizioni e sulla complessiva realtà socioeconomica di un'intera Regione, se articolati nel rispetto della correttezza formale e con sufficiente richiamo ai contesti storici e di cronaca anche recente, non esigendosi dagli autori di quello, neppure in considerazione dei destinatari dell'opera, alcuna autolimitazione o modalità particolari di formulazione, quali la moderazione o la misurazione delle espressioni o la modificazione dei toni dei giudizi, purché appunto le une e gli altri oggettivamente corretti e rispondenti almeno in linea di massima a fatti storicamente veri.

Fattispecie

Diffamazione a mezzo stampa – mediante articolo – necessaria valutazione complessiva

Sez. 3 - , Sentenza n. 29640 del 12/12/2017

Presidente: DI AMATO SERGIO. Est./Rel.: DANILO SESTINI. P.M. SORRENTINO FEDERICO. (Diff.)

In tema di esercizio dell'attività giornalistica, il carattere diffamatorio di un articolo non va valutato sulla base di una lettura atomistica delle singole espressioni, ma con riferimento all'intero contesto della comunicazione, comprensiva di titoli e sottotitoli e di tutti gli altri elementi che rendono esplicito, nell'immediatezza della rappresentazione e della percezione visiva, il significato di un articolo, come tali in grado di fuorviare e suggestionare i lettori più frettolosi, dovendosi dunque riconoscere particolare rilievo alla titolazione, in quanto specificamente idonea, in ragione della sua icastica perentorietà, ad impressionare e fuorviare il lettore, ingenerando giudizi lesivi dell'altrui reputazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, la quale aveva ridotto l'entità del risarcimento riconosciuto in primo grado ritenendo notevolmente attenuata la gravità del fatto e, quindi, del danno, dalla circostanza che la notizia era stata riportata in poche righe, senza particolare enfasi, così omettendo, però, di considerare il contesto in cui tale notizia si collocava, quale delineato, innanzitutto, dai titoli e sottotitoli).

Massime precedenti Vedi: N. 12012 del 2017

Diffamazione a mezzo stampa – titolo di articolo – rilevanza - condizioni

Sez. 3 - , Ordinanza n. 12012 del 16/05/2017

Presidente: DI AMATO SERGIO. Est./Rel.: FRANCESCO MARIA CIRILLO. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)

In tema di esercizio dell'attività giornalistica, il carattere diffamatorio di un articolo non va valutato sulla base di una lettura atomistica delle singole espressioni in esso contenute, dovendosi, invece, procedere ad un giudizio complessivo, nel quale, tuttavia, il titolo può assumere una specifica

valenza allorché sia formulato in termini tali da recare un'affermazione compiuta, chiara, univoca ed integralmente percepibile senza la lettura del testo, risultando, così, idoneo di per sé, proprio in ragione della sua icastica perentorietà, ad impressionare e fuorviare il lettore più frettoloso, ingenerando giudizi lesivi dell'altrui reputazione; peraltro, la valutazione della idoneità del solo titolo a rivestire una potenzialità diffamatoria, va effettuata considerando che tale profilo ha assunto, nel tempo, maggiore rilevanza in considerazione della rapidità di diffusione delle informazioni attraverso la rete 'internet', che induce i fruitori ad un'informazione sintetica, spesso limitata alla lettura dei soli titoli presenti nella relativa 'home page'. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva escluso il carattere diffamatorio di un articolo sulla base di una valutazione complessiva dello stesso, giudizio invero già espresso dalla pronuncia di primo grado, non impugnata sul punto, omettendo così di valutare l'effettivo argomento oggetto del motivo di appello, ossia se il titolo dell'articolo, affiancato dal sottotitolo e da due fotografie accostate ed allusivamente collegate tra loro tramite didascalia, avesse, o meno, autonoma capacità diffamatoria).

Massime precedenti Vedi: N. 18769 del 2013, N. 1976 del 2009

Diffamazione a mezzo stampa - per operato di televisione di Stato che manda in onda servizio "riparatorio"

Cass. ord. 29/11/2017, n. 28494

Qualunque critica, per essere legittima, deve avere una base fattuale veritiera (ex multis, tra le più recenti, Sez. 1, Sentenza n. 22042 del 31/10/2016; Sez. 3, Sentenza n. 14822 del 04/09/2012; Sez. 3, Sentenza n. 7847 del 06/04/2011)².

Divulgazione di dati bancari: non integrato trattamento illecito di dati personali

Cass. 13/02/2018, n. 3412

Diffamazione da divulgazione di segreto bancario (e insinuazione di provenienza illecita dei fondi investiti): non integra trattamento di dati sensibili la divulgazione, nel corso di un alterco tra due persone (fisiche), dell'entità del patrimonio di una di loro.

Gratuito dilleggio: integra diffamazione

Cass. ord. 31/01/2018, n. 2378

Espressioni di gratuito dilleggio integrano la lesione della reputazione.

Diffamazione a mezzo stampa – prefazione ad altra opera – autonoma rilevanza

Sez. 1 - , Sentenza n. 22042 del 31/10/2016

Presidente: RAGONESI VITTORIO. Est./Rel.: ANTONIO PIETRO LAMORGESE. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)

La prefazione di un volume, costituendo una diversa ed autonoma forma di estrinsecazione del pensiero, va scissa dal testo librario cui si riferisce e dev'essere, pertanto, valutata, ai fini della sua offensività, con parametri diversi rispetto a quelli che regolano la mera attività di informazione, potendosi ad essa estendere la più ampia tutela di cui agli artt. 9 e 33 Cost., in aggiunta a quella di cui all'art. 21 e fermo restando il requisito della continenza.

² Tuttavia nel caso di specie i fatti posti a fondamento della critica contenuta nell'articolo oggetto del contendere furono oggettivamente veri: non è infatti in discussione tra le parti che la trasmissione "La mafia che non spara" fu aspramente criticata da uomini politici; né che pochi giorni dopo tali piccate reazioni la RAI mandò in onda una seconda trasmissione dedicata alla Regione Sicilia, questa volta però intesa a celebrarne i progressi.

Questi furono i fatti riferiti, e furono fatti veri. Lo stabilire poi chi decise di mandare in onda la seconda trasmissione; per quali fini; se vi fu o no una pressione politica; se la RAI e la sua direzione generale fossero sensibili o refrattari a tali pressioni, tutto ciò formò oggetto di mere congetture e supposizioni dell'autore dell'articolo. Congetture e supposizioni che, in quanto tali, costituiscono opinioni la cui libera manifestazione rappresenta esercizio del diritto di critica.

Massime precedenti Conformi: N. 305 del 2011

Diffamazione a mezzo stampa – prefazione – autonoma rilevanza

Sez. 3, Sentenza n. 305 del 10/01/2011

Presidente: Morelli MR. Est./Rel.: Spagna Musso B. P.M. Russo LA. (Conf.)

In tema di risarcimento dei danni derivanti da diffamazione a mezzo stampa, la prefazione di un volume, costituendo una diversa ed autonoma forma di estrinsecazione del pensiero, va scissa dal testo librario cui si riferisce, con la conseguenza che non è inibito al giudice del merito, una volta ritenuto il contenuto diffamatorio dell'una e dell'altro, differenziare a fini risarcitori le responsabilità dei rispettivi autori, con la precisazione che nella prefazione possono esservi contenuti letterari di stampo diverso rispetto al mero esercizio del diritto di cronaca e di critica, sicché essa va valutata - ai fini della sua offensività - su parametri diversi della mera attività di informazione, potendosi estendere alla prefazione la più ampia tutela di cui agli artt. 9 e 33 Cost., in aggiunta a quella di cui all'art. 21 e fermo restando il requisito della continenza.

Massime precedenti Vedi: N. 587 del 1969, N. 7798 del 2010 Rv.

Danni da diffamazione – necessario riferimento alla reputazione dei consociati

Sez. 1, Sentenza n. 12813 del 21/06/2016

Presidente: Dogliotti M. Est./Rel.: Terrusi F. P.M. Patrone I. (Conf.)

In tema di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. per lesione della reputazione personale, la condotta asseritamente diffamatoria della persona non va valutata "quam suis", e cioè in riferimento alla considerazione che ciascuno ha della sua reputazione, bensì come lesione dell'onore e della reputazione di cui la persona goda tra i consociati. (Nella specie, la S.C., confermando la sentenza di merito, ha escluso che un'opera letteraria pubblicata nel 2002, descrittiva del rapporto sentimentale intercorso negli anni trenta del secolo scorso tra la protagonista femminile e lo zio dell'attrice, abbia potuto ledere l'onore e la reputazione di quest'ultimo, avuto conto del comune sentimento etico del lettore contemporaneo).

Massime precedenti Vedi: N. 21740 del 2010

Diffamazione a mezzo stampa – espressioni popolari di carattere scatologico

Sez. 3, Sentenza n. 6787 del 07/04/2016

Presidente: Salmè G. Est./Rel.: De Stefano F. P.M. De Renzis L. (Diff.)

Non è censurabile in sede di legittimità la valutazione del giudice del merito sul legittimo esercizio del diritto di satira, posto in essere attraverso l'impiego di un detto popolare avente ad oggetto una facezia di carattere scatologico, se contestualizzata e riconosciuta sorretta da un intento di esasperazione grottesca ed iperbolica dell'impraticabilità di un ipotizzato paragone od accostamento della condotta tenuta dalla persona attinta dalla satira, o da essa pubblicamente ammessa o riconosciuta, rispetto ad altra vicenda storica.

Massime precedenti V.: N. 23314 del 2007, N. 14822 del 2012, N. 21235 del 2013

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8053 del 2014

Diffamazione a mezzo stampa – identificabilità anche indiretta dell'offeso

Sez. 3, Sentenza n. 17207 del 27/08/2015

Presidente: Salmè G. Est./Rel.: Barreca GL. P.M. Sgroi C. (Conf.)

In tema di risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa, non è necessario che il soggetto passivo sia precisamente e specificamente nominato, purché la sua individuazione avvenga, in assenza di una esplicita indicazione nominativa, attraverso tutti gli elementi della fattispecie concreta (quali le circostanze narrate, oggettive e soggettive, i riferimenti personali e temporali e simili), desumibili anche da fonti informative di pubblico dominio al momento della diffusione della notizia offensiva diverse da quella della cui illiceità si tratta, se la situazione di fatto sia tale da consentire al pubblico di riconoscere con ragionevole certezza la persona cui la notizia è riferita.

Massime precedenti Vedi: N. 16543 del 2012, N. 21424 del 2014

Diffamazione a mezzo stampa – individuabilità dell’offeso

Sez. 3, Sentenza n. 16543 del 28/09/2012

Presidente: Petti GB. Est./Rel.: Cirillo FM. P.M. Russo LA. (Conf.)

L’obbligo di risarcire il danno non patrimoniale causato da una diffamazione commessa col mezzo della stampa sorge non solo quando la persona diffamata sia nominata nello scritto, ma anche quando - pur non essendo nominata - sia chiaramente ed univocamente identificabile.

Massime precedenti Conformi: N. 17180 del 2007

Massime precedenti Vedi: N. 3267 del 2008

Diffamazione a mezzo stampa – valenza diffamatoria del solo titolo - condizioni

Sez. 3, Sentenza n. 18769 del 07/08/2013

Presidente: Berruti GM. Est./Rel.: Ambrosio A. P.M. Russo RG. (Conf.)

In tema di esercizio dell’attività giornalistica, il carattere diffamatorio di uno scritto non può essere escluso sulla base di una lettura atomistica delle singole espressioni in esso contenute, dovendosi, invece, giudicare la portata complessiva del medesimo con riferimento ad alcuni elementi, quali: l’accostamento e l’accorpamento di notizie, l’uso di determinate espressioni nella consapevolezza che il pubblico le intenderà in maniera diversa o contraria al loro significato letterale, il tono complessivo e la titolazione dell’articolo, proprio il titolo essendo specificamente idoneo, in ragione della sua icastica perentorietà, ad impressionare e fuorviare il lettore, ingenerando giudizi lesivi dell’altrui reputazione. (Fattispecie di ritenuta offensività del titolo di cronaca “spuntano altri indizi per i tre alla sbarra”, evocativo del rinvio a giudizio degli indagati, in realtà solo citati all’udienza di opposizione all’archiviazione).

Massime precedenti Vedi: N. 25157 del 2008, N. 20608 del 2011

Diffamazione – a mezzo intervista – ripubblicazione – responsabilità - condizioni

Sez. 3, Sentenza n. 15112 del 17/06/2013

Presidente: Berruti GM. Est./Rel.: De Stefano F. P.M. Carestia A. (Conf.)

Una volta rilasciata un’intervista connotata da contenuti diffamatori, l’intervistato - a meno che non provi di avere validamente tentato di impedire il fatto, ovvero che lo stesso si è svolto contro la sua volontà - risponde anche della ripubblicazione, ad opera di terzi, delle sue dichiarazioni, atteso che i dati coscientemente immessi nell’odierno sistema o circuito dei mezzi di comunicazione di massa presentano un’attitudine all’incontrollata diffusione.

Diffamazione – a mezzo intervista – fini meramente provocatori - irrilevanza

Sez. 3, Sentenza n. 14533 del 10/06/2013

Presidente: Berruti GM. Est./Rel.: Cirillo FM. P.M. Golia A. (Conf.)

Non può essere invocata l’esimente del diritto di cronaca e critica giornalistica in presenza di un comportamento dell’intervistatore che - rivolgendosi all’intervistato proferendo frasi offensive al suo indirizzo ed impedendogli, nel contempo, di rispondere o di allontanarsi - miri, in realtà, a provocarne soltanto la reazione per farne oggetto di uno spettacolo televisivo, dando così vita ad un contegno che rimane confinato nell’ambito di un’aggressione del tutto estranea alla libertà costituzionalmente garantita di manifestazione del pensiero.

Immunità per cariche elettive

Diffamazione – di magistrato da parte di parlamentare europeo – sospensione del giudizio - condizioni

Sez. 3, Sentenza n. 16058 del 29/07/2015 (Rv. 636432 - 01)

Presidente: Salmè G. Est./Rel.: Rossetti M. P.M. Velardi M. (Diff.)

In tema di azione di risarcimento per diffamazione (nella specie, ai danni di un sostituto procuratore della Repubblica) ad opera di un parlamentare europeo (nella specie, mediante la distribuzione di volantini contenenti affermazioni ingiuriose), qualora l'interessato non chieda al Parlamento la procedura a "difesa dei privilegi e delle immunità", ex art. 7 del Regolamento del Parlamento europeo, il giudice nazionale non è tenuto a sospendere il giudizio, né a chiedere informazioni al Parlamento, ma può valutare in totale autonomia se i fatti ascritti al parlamentare rientrano o meno nell'ambito della insindacabilità di cui all'art. 9 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee siglato a Bruxelles l'8 aprile 1965, mentre, ove la procedura sia stata attivata, e il giudice nazionale ne sia informato, deve sospendere il giudizio e chiedere al Parlamento europeo di emettere un parere, ancorché non vincolante.

Massime precedenti Vedi: N. 25739 del 2014

Diffamazione a mezzo stampa – da parte di parlamentare – insindacabilità ex art. 68 Cost.

Sez. 3, Sentenza n. 25739 del 05/12/2014

Presidente: Berruti GM. Est./Rel.: Stalla GM. P.M. Corasaniti G. (Conf.)

In tema di risarcimento dei danni per diffamazione a mezzo stampa, la decisione, con la quale il giudice - pur investito dall'autore dell'articolo dell'eccezione di insindacabilità delle opinioni espresse, ex art. 68, primo comma, Cost., perché parlamentare - statuisce sul merito senza esaminare la suddetta eccezione, non è viziata per omessa motivazione, o violazione di norme costituzionali, ma integra una implicita valutazione negativa in ordine al collegamento tra le opinioni espresse nell'articolo e la funzione parlamentare, ove quest'ultima sia stata assunta successivamente ai fatti oggetto di azione risarcitoria.

Massime precedenti Vedi: N. 20285 del 2011

Diffamazione a mezzo stampa – immunità dei membri del Consiglio d'Europa

Sez. 3, Sentenza n. 25739 del 05/12/2014

Presidente: Berruti GM. Est./Rel.: Stalla GM. P.M. Corasaniti G. (Conf.)

In tema di azione di risarcimento per diffamazione a mezzo stampa, ove l'autore dello scritto invochi, quale componente della delegazione italiana presso l'Assemblea U.E.O. e presso il Consiglio d'Europa, le immunità di origine sovranazionale previste dall'art. 17 della Convenzione sullo statuto dell'Unione dell'Europa occidentale e dall'art. 14 dell'Accordo generale sui privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa per le opinioni o i voti espressi nell'esercizio dei detti uffici, e il giudice pronunci sul merito della domanda senza esaminare l'eccezione, la sentenza non è viziata per omessa motivazione su un fatto decisivo o per violazione di legge, dovendosi ritenere implicito il rigetto dell'eccezione per l'evidente indifferenza della condotta diffamatoria rispetto alle funzioni esercitate in ambito europeo, peraltro assunte successivamente alla pubblicazione dell'articolo.

Riferimenti normativi: Legge 27/10/1951 num. 1578 art. 14

Diffamazione – da parte di parlamentare – invocabilità dell'art. 68 Cost. – da parte dell'editore - esclusione

Sez. 3, Sentenza n. 23144 del 11/10/2013

Presidente: Berruti GM. Est./Rel.: Massera M. P.M. Sgroi C. (Conf.)

L'immunità di cui beneficia il parlamentare per le opinioni espresse, ai sensi dell'art. 68 Cost., può essere invocata solo dal parlamentare stesso e non dall'editore che ne abbia diffuso le opinioni diffamatorie col mezzo della stampa o della televisione. Ne consegue che, nel giudizio di risarcimento del danno proposto dal diffamato nei confronti dell'editore civilmente responsabile, l'intervento volontario del deputato diffamatore non può avere né l'effetto di estendere al convenuto l'insindacabilità di cui all'art. 68 Cost., né quello di provocare la sospensione del processo, ex art. 295 cod. proc. civ., in attesa della deliberazione della Camera di appartenenza circa l'insindacabilità delle opinioni espresse dal deputato.

Massime precedenti Conformi: N. 6325 del 2010

Massime precedenti Vedi: N. 16382 del 2010

Diffamazione – da parte di Parlamentare – obbligo del giudice di sollevare conflitto di attribuzioni - presupposti

Sez. 3, Ordinanza n. 50 del 10/01/2012

Presidente: Petti GB. Est./Rel.: Spagna Musso B. P.M. Russo LA. (Conf.)

In un giudizio avente ad oggetto il risarcimento del danno da diffamazione, promosso nei confronti di un membro del Parlamento, anche quando la Camera di appartenenza del convenuto abbia deliberato l'insindacabilità delle dichiarazioni del proprio membro, ai sensi dell'art. 68 Cost., il giudice di merito, ove ritenga illegittima tale deliberazione, non è tenuto a sollevare conflitto di attribuzioni dinanzi alla Corte costituzionale, se in relazione ai medesimi fatti quest'ultima si sia già in precedenza pronunciata, dichiarando l'assenza di nesso tra le dichiarazioni diffamatorie e la funzione parlamentare.

Diffamazione a mezzo stampa – sentenza Corte EDU – effetti equiparati al giudicato

Sez. 3, Sentenza n. 19985 del 30/09/2011

Presidente: Trifone F. Est./Rel.: Uccella F. P.M. Golia A. (Conf.)

La sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, una volta divenuta definitiva ai sensi dell'art. 44 della CEDU, ha effetti precettivi immediati assimilabili al giudicato e, in quanto tale, deve essere tenuta in considerazione dall'organo dello Stato che, in ragione della sua competenza, è al momento il destinatario naturale dell'obbligo giuridico, derivante dall'art. 1 della CEDU, di conformare e di non contraddire la sua decisione al deliberato della Corte di Strasburgo per la parte in cui abbia acquistato autorità di cosa giudicata in riferimento alla stessa "quaestio disputanda" della quale continua ad occuparsi detto organo. (Nella specie, la sentenza definitiva della Corte di Strasburgo era intervenuta all'esito del giudizio penale nei confronti di un parlamentare per il reato di diffamazione in danno di un privato cittadino, che si era concluso con pronuncia di inammissibilità della Corte di cassazione in ragione della ritenuta operatività della garanzia di cui all'art. 68, primo comma, Cost., senza però sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato dinanzi alla Corte costituzionale avverso la delibera di insindacabilità del Parlamento; la Corte EDU aveva, quindi, ritenuto sussistente la violazione dell'art. 6 della Convenzione, escludendo che nella fattispecie operasse la prerogativa dell'art. 68 Cost.; nelle more del processo penale, la vittima del reato aveva intanto promosso il giudizio civile per ottenere dal parlamentare il risarcimento dei danni derivanti dalla diffamazione; la S.C. ha ritenuto che sulla inoperatività dell'art. 68 Cost. stabilita dalla Corte EDU derivasse un effetto di giudicato del quale il giudice della causa civile doveva tener conto, giacché chiamato a decidere sulla medesima "causa petendi".)

Massime precedenti Vedi: N. 16086 del 2009, N. 24784 del 2009

Impugnazioni

Qualificazione dell'azione – principio dell'apparenza - impugnazione

Sez. U, Sentenza n. 4617 del 25/02/2011

Presidente: Vittoria P. Est./Rel.: Massera M. P.M. Ceniccola R. (Conf.)

L'impugnazione di un provvedimento giurisdizionale deve essere proposta nelle forme previste dalla legge per la domanda così come è stata qualificata dal giudice, a prescindere dalla correttezza o meno di tale qualificazione, e non come le parti ritengano che debba essere qualificata, costituendo l'interpretazione della domanda giudiziale operazione riservata al giudice del merito. Ne consegue che, nel caso di pubblicazione su un quotidiano della foto segnaletica di una persona arrestata per furto, laddove il tribunale abbia qualificato la domanda dell'interessato finalizzata ad ottenere il ristoro dei danni come azione risarcitoria ordinaria a seguito di diffamazione, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., piuttosto che come ricorso inquadabile nello schema dell'art. 152 del d.lgs.

30 giugno 2003, n. 196, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto ai sensi di tale ultimo articolo, in luogo dell'appello.

Massime precedenti Vedi: NN. 22893 e 30201 del 2008, N. 21363 del 2010

Prescrizione

Decorrenza del termine prescrizione in caso di decreto di archiviazione

Sez. 3 - , Sentenza n. 29641 del 12/12/2017

Presidente: DI AMATO SERGIO. Est./Rel.: DANILO SESTINI.

In tema di prescrizione, sebbene il decreto di archiviazione non sia equiparabile ad una causa di estinzione del reato o ad una sentenza penale irrevocabile ai fini dell'applicazione, ai sensi dell'art. 2947, comma 3, c.c., all'azione civile dell'eventuale termine di prescrizione più lungo previsto per il reato, resta fermo il potere del giudice civile di stabilire, con piena autonomia, se siano ravvisabili gli estremi del fatto di reato per individuare il termine di prescrizione ed apprezzarne gli altri effetti sul piano risarcitorio.

Massime precedenti Vedi: N. 15699 del 2010, N. 1346 del 2009

Diffamazione a mezzo corrispondenza epistolare – decorrenza del termine prescrizione – dalla conoscenza dell'illecito da parte del danneggiato

Sez. 3, Sentenza n. 20609 del 07/10/2011

Presidente: Amatucci A. Est./Rel.: Giacalone G. P.M. Velardi M. (Conf.)

Massime precedenti Conformi: N. 13616 del 2011

Massime precedenti Vedi: N. 12699 del 2010

Prova del danno

Danno da diffamazione a mezzo stampa – prova – notorio e presunzioni

Sez. 3 - , Ordinanza n. 13153 del 25/05/2017

Presidente: DI AMATO SERGIO. Est./Rel.: GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)

In tema di risarcimento del danno causato da diffamazione a mezzo stampa, la prova del danno non patrimoniale può essere fornita con ricorso al notorio e tramite presunzioni, assumendo, come idonei parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima, tenuto conto del suo inserimento in un determinato contesto sociale e professionale.

Massime precedenti Vedi: N. 24474 del 2014 Rv. 633450 – 01

Mai *in re ipsa*

Cass. ord. 31/12/2017, n. 30956

Prova del danno: mai *in re ipsa*, ma ammesse presunzioni; la liquidazione è necessariamente equitativa³

³ Il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, non è *in re ipsa*, ma costituisce un danno conseguenza, che deve essere allegato e provato da chi ne domandi il risarcimento (Cass., ord., 24/09/2013, n. 21865) prova che può essere data anche a mezzo di presunzioni semplici (v. Cass. 14/05/2012, n. 7471; Cass. 18/11/2014, n. 24474, Cass. 31/07/2015, n. 16222).

A quanto precede deve aggiungersi che, secondo la giurisprudenza di legittimità, le presunzioni semplici costituiscono una prova completa alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza anche in via esclusiva, ai fini della formazione del proprio convincimento, nell'esercizio del potere discrezionale, istituzionalmente demandatogli, di scegliere, fra gli elementi probatori sottoposti al suo esame, quelli ritenuti più idonei a dimostrare i fatti costitutivi della domanda o dell'eccezione. Spetta, pertanto, al giudice di merito valutare l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con

Danno da diffamazione a mezzo stampa – in re ipsa - esclusione

Sez. 3 - , Ordinanza n. 25420 del 26/10/2017

Presidente: SPIRITO ANGELO. Est./Rel.: ENZO VINCENTI. P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.)

In tema di responsabilità civile per diffamazione a mezzo stampa, il danno all'onore ed alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non è "in re ipsa", identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicchè la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima.

Massime precedenti Vedi: N. 13153 del 2017, N. 24474 del 2014

Danno da diffamazione a mezzo stampa – non patrimoniale – valutazione equitativa – censurabilità in Cassazione – limiti

Sez. 3 - , Ordinanza n. 13153 del 25/05/2017

Presidente: DI AMATO SERGIO. Est./Rel.: GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)

In tema di risarcimento del danno causato da diffamazione a mezzo stampa, la liquidazione del danno non patrimoniale presuppone una valutazione necessariamente equitativa, la quale non è censurabile in Cassazione, sempre che i criteri seguiti siano enunciati in motivazione e non siano manifestamente incongrui rispetto al caso concreto, o radicalmente contraddittori, o macroscopicamente contrari a dati di comune esperienza, ovvero l'esito della loro applicazione risulti particolarmente sproporzionato per eccesso o per difetto.

Massime precedenti V.: N. 23304 del 2007, N. 12318 del 2010, N. 25739 del 2014

Diffamazione a mezzo stampa – valutazione del danno – criteri equitativi

Sez. 3, Sentenza n. 25739 del 05/12/2014

Presidente: Berruti GM. Est./Rel.: Stalla GM. P.M. Corasaniti G. (Conf.)

In tema di risarcimento del danno causato da diffamazione a mezzo stampa, la liquidazione del danno morale va necessariamente operata con criteri equitativi, il ricorso ai quali è insito nella natura del danno e nella funzione del risarcimento, realizzato mediante la dazione di una somma di denaro compensativa di un pregiudizio di tipo non economico.

Massime precedenti Conformi: N. 17395 del 2007

Diffamazione a mezzo stampa – liquidazione del danno – danno "in re ipsa" - esclusione

Sez. 3, Sentenza n. 24474 del 18/11/2014 (Rv. 633450 - 01)

Presidente: Segreto A. Est./Rel.: D'Amico P. P.M. Basile T. (Conf.)

Nella diffamazione a mezzo stampa, il danno alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non è "in re ipsa", ma richiede che ne sia data prova, anche a mezzo di presunzioni semplici. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di condanna al risarcimento dei danni, richiesta da un noto giornalista, di cui in un articolo di stampa si insinuava che fosse fra i clienti di una casa di appuntamenti, ritenendo lecito presumere che la pubblicazione di tale notizia avesse inciso sui

apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità (Cass. 11/05/2007, n. 10847; Cass. 2/04/2009, n. 8023; Cass. 6/06/2012, n. 9108; v. anche Cass., ord., 8/01/2015, n. 101) Inoltre, questa Corte ha già avuto modo di affermare che, in tema di risarcimento del danno causato da diffamazione a mezzo stampa, la liquidazione del danno morale va necessariamente operata con criteri equitativi, il ricorso ai quali è insito nella natura del danno e nella funzione del risarcimento, realizzato mediante la dazione di una somma di denaro compensativa di un pregiudizio di tipo non economico (Cass. 5/12/2014, n. 25739; v. anche Cass. 16/07/2002, n. 10268, secondo cui la liquidazione del danno morale conseguente alla lesione dell'onore o della reputazione è rimessa alla valutazione equitativa del giudice).

sentimenti degli stretti congiunti di quest'ultimo, così pregiudicandone, per un non breve periodo di tempo, la serenità ed i rapporti familiari).

Massime precedenti Vedi: N. 8421 del 2011, N. 21865 del 2013

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26972 del 2008

Diffamazione a mezzo stampa – danno risarcibile – serietà del pregiudizio e gravità della lesione

Sez. 3, Sentenza n. 21424 del 10/10/2014 (Rv. 633088 - 01)

Presidente: Amatucci A. Est./Rel.: Sestini D. P.M. Basile T. (Diff.)

In tema di diffamazione a mezzo della stampa, la risarcibilità del danno non patrimoniale esige la verifica del superamento del filtro rappresentato dalla serietà del danno, che, insieme a quello della gravità della lesione, presidia l'esigenza di non risarcire danni meramente bagatellari. (Nella specie, relativa ad un caso in cui la locandina di un quotidiano aveva dato la notizia dell'arresto di una persona indicata solo con il cognome, comune al diffamato, la S.C. ha escluso la sussistenza di una lesione all'immagine di quest'ultimo, in quanto i quotidiani pubblicati lo stesso giorno di esposizione della locandina avevano fornito tutti i ragguagli sulla persona effettivamente arrestata e, il giorno successivo, il quotidiano collegato alla locandina aveva pubblicato una lettera di rettifica inviata dallo stesso presunto diffamato).

Massime precedenti Vedi: N. 2370 del 2014

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26972 del 2008

Diffamazione a mezzo stampa – danno – rettifica - irrilevanza

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16040 del 26/06/2013

Presidente: Finocchiaro M. Est./Rel.: Giacalone G. P.M. Golia A. (Conf.)

La pubblicazione di una rettifica è circostanza di per sé idonea a ridurre l'ammontare del danno non patrimoniale causato da un articolo diffamatorio, a nulla rilevando che la rettifica sia avvenuta volontariamente piuttosto che in adempimento di un obbligo.

Massime precedenti Vedi: N. 9038 del 2010

Diffamazione a mezzo stampa – provvisoria in sede penale – imputazione al risarcimento in sede civile

Sez. 3, Sentenza n. 6739 del 24/03/2011

Presidente: Amatucci A. Est./Rel.: Barreca GL. P.M. Gambardella V. (Conf.)

In sede di definitiva liquidazione dei danni derivanti da un illecito extracontrattuale (nella specie, diffamazione a mezzo stampa) il giudice, anche d'ufficio, deve tenere conto dell'eventuale avvenuto riconoscimento, in sede penale, di una somma a titolo di provvisoria, dovendosi applicare un regime giuridico sostanzialmente coincidente con quello relativo all'imputazione degli acconti versati nel corso del procedimento civile in favore dei danneggiati. Non rileva, tuttavia, ai fini della detraibilità della provvisoria, l'effettiva riscossione o meno della medesima, avendo la sentenza penale che la dispone efficacia di titolo esecutivo del quale il danneggiato può avvalersi per conseguire coattivamente il pagamento spettatogli.

Massime precedenti Vedi: N. 18355 del 2005

Pubblicazione per via telematica

Diffamazione a mezzo stampa – telematica – sequestrabilità - esclusione

Sez. U, Sentenza n. 23469 del 18/11/2016

Presidente: Rordorf R. Est./Rel.: De Stefano F. P.M. Fuzio R. (Conf.)

La tutela costituzionale assicurata dall'art. 21, comma 3, Cost. alla stampa si applica al giornale o al periodico pubblicato, in via esclusiva o meno, con mezzo telematico, quando possieda i medesimi tratti caratterizzanti del giornale o periodico tradizionale su supporto cartaceo e quindi sia

caratterizzato da una testata, diffuso o aggiornato con regolarità, organizzato in una struttura con un direttore responsabile, una redazione ed un editore registrato presso il registro degli operatori della comunicazione, finalizzata all'attività professionale di informazione diretta al pubblico, cioè di raccolta, commento e divulgazione di notizie di attualità e di informazioni da parte di soggetti professionalmente qualificati. Ne consegue che, ove sia dedotto il contenuto diffamatorio di notizie ivi pubblicate, il giornale pubblicato, solo o anche, con mezzo telematico non può essere oggetto, in tutto o in parte, di provvedimento cautelare preventivo o inibitorio, di contenuto equivalente al sequestro o che ne impedisca o limiti la diffusione, ferma restando la tutela eventualmente concorrente prevista in tema di diffusione dei dati personali.

Massime precedenti Vedi: N. 2129 del 1975

Divulgazione dati personali a mezzo sito Internet accessibile al pubblico

Sez. 3, Sentenza n. 14694 del 19/07/2016

Presidente: Amendola A. Est./Rel.: Barreca GL. P.M. Fresa M. (Conf.)

La divulgazione di dati personali effettuata direttamente o per interposta persona, mediante la gestione di siti "Internet" accessibili al pubblico, e tra loro collegati, lede il diritto alla riservatezza garantito dall'art. 2 Cost. ed è idonea a produrre danni risarcibili ai sensi dell'art. 2043 c.c., quando manchino il consenso degli interessati, l'interesse pubblico alla diffusione dei dati e la pertinenza della divulgazione rispetto al tema trattato.

Riferimenti normativi: D. Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 4 com. 1 lett. B

Massime precedenti Vedi: N. 10510 del 2016

Rapporti con il processo penale e altre ipotesi di sospensione

Condizioni di rilevanza del giudicato penale di assoluzione

Cass. ord. 31/01/2018, n. 2378

Non pregiudica il giudizio civile previamente instaurato il successivo giudicato penale, purché il lesso sia stato posto in grado di partecipare al secondo giudizio.

Sospensione in caso di coinvolgimento di parlamentare – riassunzione – termine e decorrenza

Sez. 3 - , Sentenza n. 18944 del 31/07/2017

Presidente: SPIRITO ANGELO. Est./Rel.: CHIARA GRAZIOSI. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Diff.)

Il giudizio di diffamazione sospeso ai sensi dell'art. 3 della l. n. 140 del 2003 deve essere riassunto entro il termine previsto dall'art. 297 c.p.c.: detto termine, tuttavia, non decorre dalla cessazione della causa di sospensione ove la parte interessata non ne abbia conoscenza, atteso che la stessa non è tenuta ad avere contezza del momento di ricezione degli atti da parte della Camera di appartenenza del presunto autore della violazione, trattandosi di un evento esterno al processo.

Massime precedenti Vedi: N. 25739 del 2014

Sospensione ex art. 295 cpc

Cass. ord. 29/11/2017, n. 28499

Non va sospeso il processo civile per risarcimento danni da diffamazione a mezzo stampa in caso di pendenza di procedimento penale per reato avente ad oggetto gli stessi fatti.

Diffamazione – assoluzione in sede penale – incidenza sull'azione civile

Sez. 3, Sentenza n. 15112 del 17/06/2013

Presidente: Berruti GM. Est./Rel.: De Stefano F. P.M. Carestia A. (Conf.)

L'esito assolutorio del giudizio penale, quand'anche definitivo, non ha alcuna influenza nel giudizio civile di danno se quest'ultimo sia iniziato anteriormente alla pronuncia della sentenza penale di

primo grado e l'azione civile non sia stata trasferita nel giudizio penale, nell'esercizio di una libera facoltà del soggetto danneggiato. (Principio enunciato con riferimento ad un giudizio civile di risarcimento per danni da diffamazione a mezzo stampa, i cui autori erano stati assolti, in sede penale, dall'imputazione elevata a loro carico, in virtù del riconoscimento dell'esimente del diritto di critica).

Reato

Diffamazione a mezzo stampa – natura di reato proprio di quello p. e p. dall'art. 595 co. 3 cp - esclusione

Sez. 3, Sentenza n. 18173 del 25/08/2014 (Rv. 633106 - 01)

Presidente: Salmè G. Est./Rel.: Ambrosio A. P.M. Velardi M. (Diff.)

La diffamazione aggravata, prevista dal terzo comma dell'art. 595 cod. pen., non richiede una particolare qualifica dell'autore del reato, quale lo svolgere professionalmente un'attività di informazione, e, pertanto, può essere chiamato a risponderne chiunque, tanto in via esclusiva, quanto a titolo di concorso, ove nei suoi confronti sia stato accertato un ruolo attivo nella pubblicazione di atti dai contenuti diffamatori. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza con cui il giudice di merito, in riferimento all'avvenuta pubblicazione del contenuto di un esposto-denuncia diffamatorio, aveva ritenuto che l'autore di tale atto non dovesse rispondere dei danni derivanti dal reato di diffamazione a mezzo stampa, ma eventualmente solo di quelli originati dal reato di calunnia, omettendo l'accertamento, di natura preliminare rispetto alla verifica dei presupposti per il legittimo esercizio del diritto di denuncia, del suo effettivo concorso alla diffusione o pubblicazione di tale atto).

Necessaria la percezione da parte di terzi

Cass. ord. 2018, n. 4015

La diffamazione ha luogo con la percezione effettiva delle espressioni offensive anche da parte di terzi.

Responsabilità del direttore

Diffamazione a mezzo stampa – articolo a firma di parlamentare europeo – responsabilità di direttore ed editore – esclusione – condizioni e limiti

Sez. 3, Sentenza n. 5959 del 25/03/2016

Presidente: Salmè G. Est./Rel.: Barreca GL. P.M. De Renzis L. (Conf.)

In materia di diffamazione a mezzo stampa, il direttore responsabile e l'editore non possono essere chiamati a rispondere di quanto affermato da un parlamentare europeo, e personaggio particolarmente noto, in un intervento a sua firma, pubblicato su un quotidiano, qualora tratti argomenti di pubblico interesse e l'intervento sia presentato con modalità idonee a manifestare ai lettori esclusivamente il pensiero dell'autore.

Diffamazione a mezzo stampa – responsabilità del direttore

Sez. 3, Sentenza n. 10252 del 12/05/2014

Presidente: Chiarini MM. Est./Rel.: Rubino L. P.M. Carestia A. (Diff.)

La responsabilità del direttore del giornale per i danni conseguenti alla diffamazione a mezzo stampa trova fondamento nella sua posizione di preminenza, che si estrinseca nell'obbligo di controllo e nella facoltà di sostituzione. Tali attività non si esauriscono nell'esercizio di un adeguato controllo preventivo, consistente nella scelta oculata di un giornalista idoneo alla redazione di una determinata inchiesta, ma richiede altresì la vigilanza "ex post" sui contenuti e sulle modalità di

esposizione, mediante la verifica della verità dei fatti o dell'attendibilità delle fonti, al fine di evitare di esporre un terzo ad un ingiustificato discredito, anche con l'assunzione di iniziative volte ad elidere eventuali profili penalmente rilevanti.

Massime precedenti Vedi: N. 17395 del 2007, N. 25157 del 2008

Rettifica

Violazione dell'obbligo di rettifica – domanda diversa da quella risarcitoria da diffamazione

Sez. 3 - , Ordinanza n. 13520 del 30/05/2017

Presidente: SPIRITO ANGELO. Est./Rel.: PAOLO SPAZIANI. P.M. RUSSO ROSARIO GIOVANNI. (Conf.)

In tema di diffamazione a mezzo stampa, la violazione dell'obbligo di rettifica di cui all'art. 8 della l. n. 47 del 1948 integra un illecito distinto ed autonomo rispetto alla diffamazione, trovando fondamento nella lesione del diritto all'identità personale, che può sussistere indipendentemente da quella dell'onore e della reputazione, sicché l'esercizio dei rimedi ordinari e speciali previsti dall'ordinamento contro la sua inosservanza costituisce una domanda diversa, per "petitum" e "causa petendi", da quella afferente il risarcimento del danno e gli altri rimedi conseguenti alla diffamazione a mezzo stampa, la quale non può essere proposta per la prima volta in sede di impugnazione.

Diffamazione a mezzo stampa – danno – rettifica - irrilevanza

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16040 del 26/06/2013

Presidente: Finocchiaro M. Est./Rel.: Giacalone G. P.M. Golia A. (Conf.)

La pubblicazione di una rettifica è circostanza di per sé idonea a ridurre l'ammontare del danno non patrimoniale causato da un articolo diffamatorio, a nulla rilevando che la rettifica sia avvenuta volontariamente piuttosto che in adempimento di un obbligo.

Massime precedenti Vedi: N. 9038 del 2010

Sanzione ex art. 12 legge 47/48

Condanna aggiuntiva ex art. 12 L. 47/48 – natura di pena privata

Sez. 3 - , Sentenza n. 29640 del 12/12/2017

Presidente: DI AMATO SERGIO. Est./Rel.: DANILO SESTINI. P.M. SORRENTINO FEDERICO. (Diff.)

In riferimento alla diffamazione a mezzo stampa, a norma dell'art. 12 della legge n. 47 del 1948 la persona offesa dal reato può richiedere, oltre al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 185 del c.p., comprensivo sia del danno patrimoniale che del danno non patrimoniale, una somma a titolo di riparazione che non rientra nel risarcimento del danno né costituisce una duplicazione delle voci di danno risarcibile, ma integra una ipotesi eccezionale di pena pecuniaria privata prevista per legge, che come tale può aggiungersi al risarcimento del danno autonomamente liquidato in favore del danneggiato.

Massime precedenti Conformi: N. 14761 del 2007

Sanzione pecuniaria ex art. 12 L. 47/48 – irrogabilità al direttore

Sez. 3, Sentenza n. 16054 del 29/07/2015

Presidente: Salmè G. Est./Rel.: Spirito A. P.M. Velardi M. (Conf.)

La sanzione pecuniaria, prevista dall'art. 12 della l. n. 47 del 1948 nell'ipotesi di diffamazione commessa col mezzo della stampa, si aggiunge senza sostituirsi al risarcimento del danno causato dall'illecito diffamatorio, e presuppone la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del delitto di diffamazione, sicché non può essere comminata alla società editrice e può esserlo, invece, al

direttore responsabile, purché la sua responsabilità sia dichiarata per concorso doloso nel reato di diffamazione e non per omesso controllo colposo della pubblicazione.

Massime precedenti Vedi: N. 14485 del 2000

Cass. Sez. U. 05/07/2017, n. 16601

Riconosciuta (a pag. 19) la natura di sanzione privata alla misura ex art. 12 L. 47/48, su questa premessa all'elencazione delle misure in cui questa è riportata:

A pag. 17:

... In sintesi estrema può dirsi che accanto alla preponderante e primaria funzione compensativo riparatoria dell'istituto (che immancabilmente lambisce la deterrenza) è emersa una natura polifunzionale (un autore ha contato più di una decina di funzioni), che si proietta verso più aree, tra cui sicuramente principali sono quella preventiva (o deterrente o dissuasiva) e quella sanzionatorio-punitiva.

5.2) Indispensabile riscontro di questa descrizione è il panorama normativo che si è venuto componendo. Esso da un lato denota l'urgenza che avverte il legislatore di ricorrere all'armamentario della responsabilità civile per dare risposta a bisogni emergenti, dall'altro dimostra, con la sua vivacità, quanto sia inappagante un insegnamento che voglia espungere dal sistema, confinandole in uno spazio indeterminato e asfittico, figure non riducibili alla "categoria".

Scindibilità delle domande

Non dipendenti e quindi scindibili le cause di responsabilità nei confronti dell'editore e dell'autore della diffamazione: Cass. 04/05/2017, n. 10790.

ADDENDA

Esimenti in generale

Danni da informativa di P.G. non accurata

Cass. 13/03/2018, n. 6036 (pres. Di Amato, est. Porreca): esclusa la diffamazione a mezzo stampa, per non ostensibilità degli atti; coinvolgimento in procedimento penale non punibile, per assorbimento della condotta nell'attività pubblicistica del titolare dell'azione penale

"la colposa omissione dello svolgimento di indagini delegate alla polizia dall'autorità giudiziaria per l'accertamento di responsabilità penali non può costituire autonoma fonte di responsabilità civile dell'agente o ufficiale delegato nei confronti di terzi, poiché l'attività pubblicistica dell'organo titolare dell'azione penale si sovrappone alla condotta in parola, escludendo la configurabilità di un nesso causale con il danno eventualmente subito da chi si afferma leso dall'omissione, fermo restando il regime di responsabilità inerente al titolare del suddetto organo"

diffamazione da denuncia o querela infondate

Cass. ord. 20/03/2018, n. 6860 (pres. Travaglino, est. Cigna): normalmente irrilevante, a meno che non sia calunniosa

la denuncia di un reato perseguibile d'ufficio o la proposizione di una querela per un reato perseguibile solo su iniziativa di parte possono costituire fonte di responsabilità civile a carico del denunciante (o querelante), in caso di successivo proscioglimento o assoluzione, solo ove contengano sia l'elemento oggettivo che l'elemento soggettivo del reato di calunnia, poiché, al di fuori di tale ipotesi, l'attività pubblicistica dell'organo titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante (o querelante), interrompendo ogni nesso causale tra tale iniziativa ed il danno eventualmente subito dal denunciato (o querelato)" (Cass. 11898/2016; conf. 1542/2010); in particolare "la presentazione di una denuncia all'autorità giudiziaria per un fatto perseguibile d'ufficio è fonte di responsabilità risarcitoria, nel caso in cui il processo si sia concluso con l'assoluzione dell'imputato, solo se si dimostri che il denunciante era consapevole dell'innocenza del denunciato, atteso che, pur essendo l'illecito civile di regola perseguibile anche se meramente colposo, l'irrelevanza della colpa per la calunnia ai relativi effetti si spiega con lo scopo dell'ordinamento di evitare che alla disponibilità dei cittadini a collaborare con l'autorità giudiziaria, tramite

la denuncia dei comportamenti criminosi, siano poste remore derivanti dal timore di incorrere in conseguenze di carattere risarcitorio nel caso di errore (Cass. 27756/2013).

Prescrizione

riduzione dei termini della prescrizione del reato - irrilevanza ai fini civilistici

Cass. ord. 14/03/2018, n. 6333 (pres. Amendola, est. Sestini): nell'ipotesi di illecito civile costituente reato, qualora, ai sensi dell'art. 2947, terzo comma, cod. civ., occorra fare riferimento al termine di prescrizione stabilito per il reato e questo sia stato modificato dal legislatore rispetto al termine previsto al momento della consumazione dell'illecito, deve applicarsi il termine di prescrizione del momento di consumazione del reato, valendo il principio di irretroattività della norma e non rilevando, agli effetti civilistici, il principio della norma più favorevole

Ricostruzione dei fatti

Normale incensurabilità in Cassazione

Cass. ord. 14/03/2018, n. 6133 (pres. Di Amato, est. Spaziani): in tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa, la ricostruzione storica dei fatti, la valutazione del contenuto degli scritti, l'apprezzamento in concreto delle espressioni usate come lesive dell'altrui reputazione, la valutazione dell'esistenza o meno dell'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca e di critica costituiscono oggetto di accertamenti di fatto, riservati al giudice di merito ed insindacabili in sede di legittimità se sorretti da argomentata motivazione